

Termini e Condizioni generali di Acquisto di FORBO SIEGLING GmbH

1. Oggetto

- 1.1 Le presenti Condizioni di Acquisto si applicano a tutte le operazioni commerciali tra le società facenti parte del Gruppo FORBO SIEGLING GMBH (di seguito FORBO SIEGLING GMBH) e il Fornitore, anche qualora non venissero menzionate nei contratti successivi. Eventuali termini o condizioni supplementari del Fornitore o termini e condizioni del Fornitore in conflitto o divergenti rispetto alle presenti Condizioni di Acquisto non diventeranno parte del contratto, salvo in presenza di esplicito consenso scritto di FORBO SIEGLING GMBH. Le presenti Condizioni di Acquisto si applicheranno anche laddove FORBO SIEGLING GMBH accetti una consegna dal Fornitore senza riserve, pur consapevole dei termini e delle condizioni in conflitto o divergenti del Fornitore.
- 1.2 Qualsivoglia pattuizione in merito all'esecuzione del contratto tra FORBO SIEGLING GMBH e il Fornitore in aggiunta o in via difforme rispetto alle presenti Condizioni di Acquisto dovrà essere formulata per iscritto. Quanto sopra si applicherà anche nel caso dell'eventuale rinuncia al suddetto requisito di forma scritta.
- 1.3 Tutti gli eventuali diritti di FORBO SIEGLING GMBH previsti dalle disposizioni di legge e in aggiunta alle presenti Condizioni di Acquisto rimarranno inalterati.

2. Conclusione e Modifica del Contratto

- 2.1 Fatte salve disposizioni diverse esplicitamente convenute per iscritto, le offerte e le stime di costo del Fornitore saranno fornite a titolo gratuito.
- 2.2 Eventuali commesse, nonché modifiche o variazioni delle stesse, e qualsivoglia altra pattuizione definita in sede di stipula del contratto, diventeranno vincolanti unicamente dopo essere state formulate in forma scritta o elettronica da FORBO SIEGLING GMBH ovvero, nel caso di commesse formulate verbalmente, al telefono o mediante altri mezzi di telecomunicazione, dopo essere state confermate in forma scritta o elettronica. Le commesse formulate con l'ausilio di sistemi automatizzati e prive di firma e nome saranno considerate commesse scritte. La mancata replica da parte di FORBO SIEGLING GMBH a offerte, richieste o altre dichiarazioni prodotte dal Fornitore sarà considerata equivalente a un consenso unicamente ove esplicitamente e precedentemente convenuto in tal senso per iscritto. Laddove una commessa definitiva dovesse contenere palesi errori, imprecisioni o calcoli sbagliati, essa sarà ritenuta non vincolante per FORBO SIEGLING GMBH.
- 2.3 Il Fornitore dovrà emettere tempestivamente, comunque entro tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione della commessa, una conferma della stessa con indicazione del prezzo e della data di consegna. Qualsivoglia scostamento nella conferma rispetto alla commessa ricevuta sarà considerato approvato unicamente dopo l'esplicita conferma per iscritto o in via elettronica di FORBO SIEGLING GMBH. Lo stesso varrà per qualsivoglia variazione successiva del contratto. Laddove FORBO SIEGLING GMBH abbia stipulato un accordo quadro con il Fornitore per le forniture future, tutte le commesse (richieste di consegna) formulate da FORBO SIEGLING GMBH saranno considerate vincolanti, salvo ove il Fornitore si opponga entro tre (3) giorni lavorativi dalla loro ricezione.
- 2.4 Il Fornitore provvederà a informare tempestivamente FORBO SIEGLING GMBH qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si rendano palesamente necessari o adeguati scostamenti rispetto alle specifiche pattuite in origine. FORBO SIEGLING GMBH comunicherà tempestivamente al Fornitore se e in quale misura apportare modifiche alla commessa originale. Laddove ciò si traduca in una variazione dei costi sostenuti dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, FORBO SIEGLING GMBH e il Fornitore avranno entrambi la facoltà di richiedere il conseguente adeguamento dei prezzi pattuiti.

3. Consegna

- 3.1 L'esecuzione, l'oggetto e la pianificazione della consegna dovranno essere conformi alla commessa. Le tempistiche e le date di consegna pattuite saranno vincolanti. Le tempistiche per la consegna inizieranno a decorrere dalla data di formulazione della commessa.
- 3.2 L'osservanza della data o delle tempistiche di consegna sarà subordinata all'effettiva e puntuale ricezione delle merci da parte di FORBO SIEGLING GMBH. Salvo ove sia stata pattuita la consegna DAP o DDP (ai sensi degli Incoterms® 2010), il Fornitore si impegna a effettuare una consegna puntuale delle merci, tenendo conto dei tempi di caricamento e spedizione, da concordare con il trasportatore.
- 3.3 Qualora dovesse prendere atto della palese impossibilità di rispettare i tempi di consegna, il Fornitore dovrà darne tempestivamente comunicazione a FORBO SIEGLING GMBH per iscritto, indicandone i motivi e specificando la durata prevista del ritardo. In caso di ritardo nella consegna, FORBO SIEGLING GMBH avrà la facoltà di risolvere il contratto indipendentemente dall'eventuale colpa del Fornitore. In caso di inadempienza del Fornitore, FORBO SIEGLING GMBH avrà la facoltà di richiedere l'applicazione di una penale contrattuale pari allo 0,5% del valore netto della commessa, ma non superiore al 5% di tale valore, per ciascuna settimana iniziata di ritardo. Ciò non pregiudicherà l'avanzamento di ulteriori pretese da parte di FORBO SIEGLING GMBH. La penale contrattuale andrà a sommarsi al risarcimento dei danni per ritardo a carico del Fornitore. La rivendicazione della consegna da parte di FORBO SIEGLING GMBH decadrà unicamente dopo che il Fornitore, su richiesta di FORBO SIEGLING GMBH, abbia provveduto al risarcimento dei danni in luogo dell'esecuzione della consegna. L'accettazione di una consegna in ritardo non potrà essere considerata quale rinuncia a eventuali richieste di risarcimento.
- 3.4 La consegna prima della data pattuita sarà consentita unicamente con il previo consenso scritto di FORBO SIEGLING GMBH. FORBO SIEGLING GMBH avrà la facoltà di rispedire al mittente, a carico del Fornitore, eventuali merci consegnate in anticipo ovvero di stoccarle a spese del Fornitore fino alla data di consegna pattuita.
- 3.5 Fatte salve pattuizioni diverse, non saranno ammesse consegne parziali, così come consegne di quantitativi in eccesso o in difetto. FORBO SIEGLING GMBH si riserva il diritto di accettare tali consegne in casi specifici e di addebitare al Fornitore una commissione forfettaria di EUR 40,00 per il carico di lavoro supplementare cagionato da tali consegne parziali. Il Fornitore avrà la facoltà di dimostrare che FORBO SIEGLING GMBH non ha subito danni ovvero ne ha subiti in misura inferiore.

4. Trasferimento del rischio / Spedizione

- 4.1 Il Fornitore sosterrà il rischio di perdita improvvisa o deterioramento accidentale delle merci fino all'accettazione da parte di FORBO SIEGLING GMBH (DAP ai sensi degli Incoterms® 2010). Qualora il Fornitore sia tenuto a configurare o assemblare le merci presso i locali di FORBO SIEGLING GMBH, il rischio sarà trasferito a FORBO SIEGLING GMBH unicamente dopo l'entrata in funzione delle merci.
- 4.2 Ciascuna consegna sarà accompagnata da una bolla di consegna con indicazione della commessa e del codice materiale, l'elenco dei lotti consegnati, il nome del prodotto, la quantità consegnata e il peso. L'eventuale inadempimento dei suddetti obblighi di documentazione costituirà una grave violazione del contratto da parte del Fornitore. Qualsivoglia danno subito da FORBO SIEGLING GMBH in conseguenza di ciò dovrà essere risarcito dal Fornitore.
- 4.3 Il Fornitore si impegna a osservare i requisiti di spedizione di FORBO SIEGLING GMBH. Inoltre, le merci dovranno essere imballate in modo da evitare danni durante il trasporto. Il materiale di imballaggio dovrà essere impiegato unicamente nella misura necessaria. Inoltre, esso dovrà essere rispettoso dell'ambiente e riciclabile.

5. Prezzi e Pagamento

- 5.1 Il prezzo indicato nella commessa avrà carattere vincolante. In assenza di diverse pattuizioni scritte, tutti i prezzi saranno da intendersi come prezzi DDP (ai sensi degli Incoterms® 2010), imballaggio incluso. I prezzi mostrati si intendono tutti al netto di imposte; l'IVA sarà indicata separatamente al momento della fatturazione dell'importo, sulla base di quanto applicabile a seconda dei casi.
- 5.2 Le fatture del Fornitore dovranno riportare gli estremi dell'ordine di acquisto (numero e data dell'ordine di acquisto, quantità e prezzo), il numero di ogni singolo articolo (lotti) e il numero della bolla di consegna. In caso contrario saranno considerate non ricevute in quanto non potranno essere elaborate. Eventuali copie delle fatture dovranno essere contrassegnate come tali.
- 5.3 Il pagamento avrà luogo previa accettazione delle merci e ricezione della fattura, entro trenta (30) giorni lavorativi con uno sconto commerciale del 3% ovvero entro sessanta (60) giorni dalla data di fatturazione. Il pagamento sarà considerato puntuale laddove avvenga entro i tempi pattuiti. Il pagamento avrà luogo previa verifica della fattura. In caso di consegne non andate a buon fine, FORBO SIEGLING GMBH avrà la facoltà di trattenere il pagamento fino all'avvenuta esecuzione della consegna senza subire alcuna perdita di abbuoni, sconti commerciali o analoghe riduzioni di prezzo. Laddove il Fornitore sia tenuto a fornire test sui materiali, certificati relativi ai test, documentazione sulla qualità o di altro tipo, l'accettazione delle merci implicherà l'avvenuta fornitura anche di tali documenti. Il periodo concesso per il pagamento inizierà a decorrere dalla completa eliminazione di qualsivoglia difetto. In caso di consegna anticipata delle merci, il periodo concesso per il pagamento inizierà a decorrere dalla data di consegna pattuita.
- 5.4 Le merci diventeranno proprietà libera da gravami di FORBO SIEGLING GMBH non appena avrà luogo il pagamento da parte di quest'ultima. I pagamenti saranno eseguiti unicamente a favore del Fornitore. Non sarà ammessa alcuna riserva in merito all'estensione o al prolungamento del titolo di proprietà. Il Fornitore avrà la facoltà di compensare le proprie domande riconvenzionali unicamente ove siano state riconosciute tramite pronuncia dichiarativa ovvero laddove siano incontestate. Il Fornitore potrà esercitare il diritto di ritenzione unicamente qualora la sua domanda riconvenzionale sia basata sul medesimo rapporto contrattuale.

6. Garanzia e Richieste di risarcimento per Difetti / Responsabilità

- 6.1 In assenza di pattuizioni diverse, si applicheranno i diritti in materia di garanzia di legge.
- 6.2 Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle consegne alle specifiche pattuite, allo stato dell'arte, nonché a tutte le pertinenti disposizioni di legge e normative delle autorità, degli enti previdenziali professionali e delle associazioni di categoria. Il Fornitore sarà tenuto, in particolare, a osservare le disposizioni del Regolamento UE sulle sostanze chimiche REACH. Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente a FORBO SIEGLING GMBH qualsivoglia dubbio circa l'esecuzione delle commesse di FORBO SIEGLING GMBH.
- 6.3 Ove e limitatamente a quanto praticabile nel corso del normale svolgimento dell'attività lavorativa, FORBO SIEGLING GMBH si impegna a eseguire prontamente un'ispezione contestualmente all'accettazione delle merci, onde accertarne la corrispondenza alla commessa, in termini di quantità e identità, nonché l'eventuale presenza di segni visibili di danni dovuti al trasporto.
- 6.4 Qualora dovesse riscontrare un difetto al momento dell'ispezione o successivamente, FORBO SIEGLING GMBH dovrà informarne tempestivamente il Fornitore (ove e limitatamente a quanto praticabile nel corso del normale svolgimento dell'attività lavorativa) dopo tale ispezione ovvero dopo aver riscontrato il difetto.
- 6.5 L'approvazione di FORBO SIEGLING GMBH dei disegni, dei calcoli ovvero degli altri documenti tecnici del Fornitore non influirà sulla responsabilità di quest'ultimo in caso di difetti nonché sulla responsabilità per le garanzie assunta dal Fornitore.
- 6.6 Nel caso in cui le merci presentino difetti, FORBO SIEGLING GMBH (fermi restando i diritti al risarcimento per difetti previsti dalla legge) avrà la facoltà di richiedere al Fornitore, a discrezione di quest'ultimo, di porre rimedio ai difetti ovvero di fornire merci esenti da difetti (prestazione supplementare). Il Fornitore si farà carico di tutti i costi e gli oneri necessari ai fini di tale prestazione supplementare.
- 6.7 Salvo in caso di dolo, il diritto al risarcimento per prodotti difettosi verrà meno dopo tre (3) anni, salvo ove le merci siano state impiegate secondo l'uso previsto all'interno di un edificio e abbiano provocato difetti a livello di tale edificio. Il termine di prescrizione di legge inizierà a decorrere dopo l'accettazione delle merci da parte di FORBO SIEGLING GMBH (trasferimento del rischio).
- 6.8 Qualora il Fornitore adempia al proprio obbligo di prestazione supplementare tramite una consegna sostitutiva, il termine di prescrizione di legge per le merci fornite in via sostitutiva inizierà a decorrere dalla loro accettazione.
- 6.9 I Fornitori di merci che necessitano di ricambi saranno tenuti a fornire a FORBO SIEGLING GMBH tutti i ricambi, gli accessori e gli strumenti del caso per un ulteriore periodo di dieci (10) anni dopo la scadenza dei termini di prescrizione di legge.

Termini e Condizioni generali di Acquisto di FORBO SIEGLING GmbH

- 6.10 Laddove risulti responsabile per un prodotto difettoso, il Fornitore sarà altresì responsabile a tempo indeterminato per i danni indiretti causati da tale prodotto e subito da terzi. In caso di applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (CISG) alle merci acquistate all'estero, il Fornitore sarà responsabile per i danni prevedibili anche in assenza di colpa del Fornitore. La prevedibilità sarà determinata, tra le altre cose, sulla base dell'uso previsto comunicato dal Fornitore e delle caratteristiche specifiche garantite relativamente al prodotto.
- 6.11 In caso di pretese avanzate da terze parti nei confronti di FORBO SIEGLING GMBH, il Fornitore si impegna a tenere indenne le società facenti parte del Gruppo FORBO SIEGLING GMBH, ossia FORBO SIEGLING GMBH potrà richiedere al Fornitore, già dalla ricezione della prima lettera di richiesta di risarcimento, di proseguire il procedimento legale con FORBO SIEGLING GMBH. Quanto sopra si applicherà laddove e nella misura in cui i danni indiretti siano stati cagionati con tutta probabilità e in misura prevalente da un difetto del prodotto fornito. FORBO SIEGLING GMBH potrà richiedere un anticipo ragionevole sulle spese connesse ai procedimenti legali.
- 7. Responsabilità per il Prodotto**
- 7.1 Il Fornitore si impegna a tenere indenne FORBO SIEGLING GMBH da eventuali pretese di terze parti fondate sulla responsabilità per il prodotto, nazionale o estera, in ragione di difetti a livello di un prodotto fornito dal Fornitore, a condizione che questi sia responsabile di tale difetto e del danno sofferto ai sensi delle disposizioni di legge sulla responsabilità per il prodotto. Ciò non pregiudicherà l'avanzamento di ulteriori pretese da parte di FORBO SIEGLING GMBH.
- 7.2 Nei casi di cui all'art. 7.1, il Fornitore si farà carico di tutti i costi e gli oneri, incluse le spese dei procedimenti legali. In particolare, il Fornitore dovrà risarcire a FORBO SIEGLING GMBH i costi e gli oneri sostenuti per effetto di o in relazione alle misure adottate dalla stessa (in particolare campagne di avvertimento, sostituzione o richiamo di prodotti) onde evitare richieste di risarcimento basate sulla responsabilità relativa al prodotto. Ove possibile e ragionevole, FORBO SIEGLING GMBH dovrà informare il Fornitore del contenuto e dell'oggetto delle misure da adottare nonché dare al Fornitore la possibilità di esprimere osservazioni.
- 7.3 FORBO SIEGLING GMBH e il Fornitore si impegnano a collaborare a tutte le misure capaci di contenere nella massima misura i rischi per gli utilizzatori del prodotto, in modo tale da anticipare le misure delle autorità di vigilanza del mercato ovvero da escludere qualsivoglia danno all'immagine aziendale (misure di correzione del mercato). La valutazione di FORBO SIEGLING GMBH sarà decisiva. Ove richiesto dall'autorità di monitoraggio del mercato, tutta la documentazione tecnica dovrà essere fornita tempestivamente in una lingua comprensibile per l'autorità competente. Il Fornitore si farà carico dei costi di tali misure, laddove e nella misura in cui lo stesso sia responsabile della causa.
- 7.4 Il Fornitore si impegna a sottoscrivere un'assicurazione di importo ragionevole contro tutti i rischi derivanti dalla responsabilità per il prodotto, inclusi i rischi di richiamo, e dovrà, su richiesta, darne prova a FORBO SIEGLING GMBH producendo la polizza assicurativa pertinente.
- 8. Diritti di proprietà intellettuale di terzi**
- 8.1 Il Fornitore dovrà garantire che la consegna e l'utilizzo delle merci non infrangano brevetti, licenze o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- 8.2 Laddove e nella misura in cui una terza parte avanzi pretese per violazione di tali diritti nei confronti di FORBO SIEGLING GMBH o dei suoi clienti in ragione della consegna e dell'utilizzo delle merci, il Fornitore si impegna a tenere indenne FORBO SIEGLING GMBH o i suoi clienti da tali pretese. Tale obbligo di indennizzo si applicherà a tutte le spese sostenute in relazione all'avanzamento delle suddette pretese.
- 9. Fornitura di materiale da parte di FORBO SIEGLING GMBH**
- 9.1 FORBO SIEGLING GMBH si riserva la proprietà di campioni, modelli, disegni, copie originali, strumenti e altro materiale fornito al Fornitore ai fini della realizzazione delle merci oggetto della commessa o per altri motivi. Il Fornitore sarà tenuto a utilizzare tale materiale unicamente ai fini della realizzazione delle merci oggetto della commessa o comunque secondo le istruzioni di FORBO SIEGLING GMBH. Tale materiale non dovrà essere reso accessibile a terzi. Il Fornitore si impegna a restituire prontamente tale materiale a FORBO SIEGLING GMBH, a proprie spese e senza richiesta, laddove e nella misura in cui la sua fornitura non sia più necessaria.
- 9.2 L'elaborazione o l'alterazione del materiale ad opera del Fornitore avrà luogo per conto di FORBO SIEGLING GMBH. Qualora e nella misura in cui tale materiale venga elaborato insieme ad altri materiali non di proprietà di FORBO SIEGLING GMBH, quest'ultima acquisirà la proprietà del nuovo prodotto in misura proporzionale al valore del materiale di proprietà di FORBO SIEGLING GMBH al momento dell'elaborazione insieme agli altri materiali.
- 9.3 Il Fornitore sarà tenuto a trattare e conservare il materiale fornito con la dovuta cura. Il Fornitore si impegna ad assicurare a proprie spese il materiale fornito contro i rischi di incendio, allagamento e furto, sulla base del rispettivo valore di sostituzione. Il Fornitore si impegna a cedere fin da subito a FORBO SIEGLING GMBH, la quale accetta, qualsivoglia richiesta di risarcimento ai sensi della suddetta assicurazione. Il Fornitore sarà tenuto a eseguire in maniera puntuale tutti gli interventi di manutenzione e di ispezione così come tutti i lavori di manutenzione e riparazione sul materiale fornito a proprie spese. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente a FORBO SIEGLING GMBH eventuali danni.
- 9.4 Le merci prodotte dal Fornitore, totalmente o parzialmente, sulla base delle specifiche di FORBO SIEGLING GMBH o utilizzando il materiale fornito da FORBO SIEGLING GMBH, potranno essere utilizzate dal Fornitore stesso oppure offerte, fornite o messe a disposizione di terzi unicamente con il previo consenso scritto di FORBO SIEGLING GMBH. Tale disposizione si applicherà anche alle merci che FORBO SIEGLING GMBH abbia lecitamente rifiutato di accettare dal Fornitore.
- 10. Forza maggiore**
- 10.1 Laddove e nella misura in cui FORBO SIEGLING GMBH sia impossibilitata dall'adempiere ai suoi obblighi contrattuali, in particolare dall'accettare le merci, per cause di forza maggiore, la stessa sarà sollevata dal suo obbligo di

esecuzione per l'intera durata di tale impedimento e, successivamente, per un periodo di tempo ragionevole, senza essere tenuta al risarcimento dei danni al Fornitore. Disposizioni analoghe si applicheranno laddove e nella misura in cui diventi irragionevolmente complicato o temporaneamente impossibile per FORBO SIEGLING GMBH adempiere ai propri obblighi in ragione di circostanze imprevedibili e che vadano oltre il controllo di FORBO SIEGLING GMBH, con particolare riferimento ad atti d'ufficio, interruzione di energia elettrica o gravi turbative. Disposizioni analoghe si applicheranno in caso di vertenze dei lavoratori che interessino FORBO SIEGLING GMBH.

- 10.2 FORBO SIEGLING GMBH avrà la facoltà di risolvere il contratto laddove tale impedimento di cui all'art. 10.1 dovesse protrarsi oltre quattro mesi e laddove FORBO SIEGLING GMBH dovesse perdere interesse nell'esecuzione del contratto in ragione di tale impedimento. Su richiesta del Fornitore, FORBO SIEGLING GMBH si impegna a dichiarare, dopo la scadenza del termine, l'eventuale intenzione di risolvere il contratto ovvero di accettare le merci entro un periodo di tempo ragionevole.

11. Riservatezza

Il Fornitore si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni eventualmente apprese su FORBO SIEGLING GMBH e contrassegnate come riservate o che rientrino palesemente nella categoria dei segreti aziendali o commerciali, tenuto conto di altre circostanze, per un periodo di tempo indeterminato, e si impegna altresì ad astenersi dal registrare ovvero divulgare o utilizzare tali informazioni, salvo ove richiesto ai fini di una consegna indirizzata a FORBO SIEGLING GMBH. Attraverso la stipula di idonei accordi contrattuali con i suoi dipendenti e agenti, il Fornitore garantisce che i suddetti dipendenti e agenti si asterranno anch'essi dall'utilizzare, divulgare o registrare tali segreti aziendali e commerciali, almeno per l'intera durata del rapporto lavorativo.

12. Controllo delle esportazioni e Dogane

Il Fornitore si impegna a informare FORBO SIEGLING GMBH dei possibili obblighi di approvazione ai fini della (ri)esportazione delle sue merci ai sensi delle disposizioni di legge in materia di esportazioni e doganale in Germania, Unione europea, Asia o Stati Uniti nonché ai sensi delle disposizioni di legge in materia di esportazioni e doganale del paese di origine delle merci nei rispettivi documenti aziendali. A tale scopo, il Fornitore si impegna a includere le seguenti informazioni con le rispettive voci almeno nelle sue offerte, conferme di commesse e fatture:

- il numero dell'elenco di controllo per l'esportazione ai sensi dell'Allegato AL della normativa tedesca sul commercio estero o voci equivalenti di liste di controllo per l'esportazione pertinenti;
- il codice ECCN (Export Control Classification Number) per le merci statunitensi;
- la provenienza delle merci e dei componenti delle merci, tecnologie e software inclusi;
- l'indicazione dell'eventuale transito delle merci attraverso gli Stati Uniti, dell'eventuale produzione o stoccaggio negli Stati Uniti ovvero dell'eventuale produzione con l'ausilio di tecnologie statunitensi;
- il codice doganale armonizzato (HS code/codice SA) delle merci;
- il nome di una persona di contatto presso la società per chiarire eventuali dubbi di FORBO SIEGLING GMBH.

Su richiesta di FORBO SIEGLING GMBH, il Fornitore sarà tenuto a fornire a FORBO SIEGLING GMBH sotto forma di testo qualsivoglia altro dato sul commercio estero relativo alle sue merci e alle rispettive proprietà nonché a informare tempestivamente FORBO SIEGLING GMBH (prima di procedere alla fornitura delle merci interessate) sotto forma di testo in merito a qualsivoglia variazione di tali dati.

13. Responsabilità sociale d'impresa e protezione dell'ambiente

Il Fornitore si impegna a osservare le pertinenti disposizioni che disciplinano il trattamento dei dipendenti, la protezione dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro, nonché a tentare di attenuare l'impatto negativo sull'uomo e sull'ambiente delle attività svolte. A tale scopo, il Fornitore dovrà, nella misura del possibile, mettere in atto e sviluppare ulteriormente un sistema di gestione ai sensi della norma ISO 14001. Il Fornitore dovrà inoltre osservare i principi dell'iniziativa Global Compact (Patto Globale) delle Nazioni Unite. Essi riguardano essenzialmente la protezione dei diritti umani su scala internazionale, il diritto a contrattazioni collettive, l'abolizione del lavoro forzato e del lavoro minorile, l'eliminazione di discriminazioni in sede di assunzione e nel luogo di lavoro, la responsabilità nei confronti dell'ambiente e la prevenzione della corruzione. Ulteriori informazioni sull'iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite sono disponibili su www.unglobalcompact.org. Inoltre, ai rapporti aziendali si applicheranno i principi del Codice etico di Forbo. Ulteriori informazioni sul Codice etico di Forbo sono disponibili su www.forbo.com/corporate.

14. Varie – Coinvolgimento di terzi in via speciale / Interventi presso lo stabilimento di FORBO SIEGLING GMBH

- 14.1 Il Fornitore avrà la facoltà di delegare l'esecuzione di una commessa o di porzioni rilevanti della stessa a terzi unicamente con il previo consenso scritto di FORBO SIEGLING GMBH.
- 14.2 Il Fornitore avrà la facoltà di cedere potenziali diritti e obblighi a terze parti unicamente con il previo consenso scritto di FORBO SIEGLING GMBH.
- 14.3 Il contratto sarà redatto in lingua inglese, salvo ove le parti abbiano esplicitamente convenuto che le rispettive lingue nazionali saranno le lingue del contratto in casi specifici.
- 14.4 Laddove e nella misura in cui i presenti Termini e Condizioni generali siano redatti in altre lingue, la versione in inglese prevarrà sulle altre.
- 14.5 Il luogo di esecuzione per tutti i servizi del Fornitore e di FORBO SIEGLING GMBH coinciderà con la sede della società del Gruppo FORBO SIEGLING GMBH che ha inoltrato la commessa.
- 14.6 Gli individui che eseguono interventi presso la sede di una delle società facenti parte del Gruppo FORBO SIEGLING GMBH in esecuzione del contratto di fornitura saranno soggetti alle disposizioni contenute nei regolamenti vigenti presso lo stabilimento, come applicabile di volta in volta; occorrerà altresì garantire l'osservanza dei regolamenti che disciplinano l'accesso allo stabilimento. FORBO SIEGLING GMBH non potrà essere ritenuta responsabile per incidenti autoinflitti verificatisi a tali soggetti nel sito o all'interno dello stabilimento.

Termini e Condizioni generali di Acquisto di FORBO SIEGLING GmbH

15. Diritto applicabile / Giurisdizione competente

- 15.1. I rapporti giuridici tra il Fornitore e FORBO SIEGLING GMBH saranno disciplinati dal diritto della Repubblica Federale di Germania. Le questioni internazionali saranno disciplinate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (CISG). Le problematiche non contemplate nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili o che non possano essere decise secondo i suoi principi di base saranno composte ai sensi del diritto applicabile presso la sede di attività di FORBO SIEGLING GMBH.
- 15.2 L'esclusiva sede di giurisdizione per qualsivoglia rapporto commerciale nazionale con professionisti e persone giuridiche di diritto pubblico sarà a Hannover, in Germania. FORBO SIEGLING GMBH avrà inoltre la facoltà di intentare azioni giudiziarie presso la sede di attività del Fornitore nonché presso qualsivoglia altra giurisdizione ammissibile.
- 15.3 In caso di contenziosi di natura giuridica nell'ambito di trattative commerciali internazionali transnazionali derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso e alla sua esecuzione, le parti contraenti potranno scegliere se adire un tribunale ordinario oppure ricorrere a un tribunale arbitrale.
- 15.4 Qualora le parti decidano di adire un tribunale ordinario, l'esclusiva sede di giurisdizione per tutte le vertenze derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso e alla sua esecuzione sarà a Hannover, in Germania. Ciononostante, FORBO SIEGLING GMBH avrà inoltre la facoltà di intentare azioni legali presso la sede di attività del Fornitore nonché presso qualsivoglia giurisdizione ammissibile.
- 15.5 Laddove le parti ricorrano a un tribunale arbitrale, qualsivoglia vertenza derivante dal presente contratto o in relazione ad esso sarà composta in via definitiva secondo le Regole di Arbitrato dell'Istituto tedesco di arbitrato (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. - DIS). Le Regole di Arbitrato sono disponibili in diverse lingue, tra cui tedesco, inglese, francese, spagnolo, cinese, russo e turco, su <http://www.dis-arb.de/de/16/regeln/uebersicht-id0>.
- 15.6 Il tribunale arbitrale sarà composto da un massimo di tre arbitri. In assenza di pattuizioni diverse tra le parti, almeno uno degli arbitri dovrà essere un avvocato. Gli arbitri devono essere in grado di parlare la lingua dell'arbitrato.
- 15.7 La lingua dell'arbitrato sarà il tedesco, a meno che le parti abbiano concordato una lingua di arbitrato diversa.
- 15.8 La sede del tribunale arbitrale sarà a Hannover, in Germania.